

GIOVANNI GALLONI

La Commissione “Problemi istituzionali ed autonomie locali” dell’Associazione degli ex parlamentari si è riunita in diverse sedute nel 2006 e nel 2007 per discutere sotto la mia presidenza le proposte di riforma della legge elettorale del 24 dicembre 2005 n. 270 per l’elezione del Parlamento nazionale. In tali riunioni la Commissione ha ascoltato le relazioni e conclusioni degli onorevoli ex parlamentari Lembo, Potì e Bielli, oltre che 50 interventi e comunicazioni.

Nell’ultima riunione della commissione, tenuta il 5 dicembre 2007, è stata decisa, alla presenza e con il consenso del Presidente Coccia:

1° - di mettere al corrente dei risultati della nostra riunione le Commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato, le quali hanno già affrontato, specialmente al Senato con la Presidenza del sen. Enzo Bianco, il merito di una nuova legge di riforma cercando il più possibile il più ampio consenso della maggioranza e dell’opposizione parlamentare;

2° - di indire un convegno per l’esame del problema al quale invitare politici e uomini di cultura particolarmente esperti in materia, con particolare riguardo agli on.li Elia e Bodrato, tenuto conto dell’iniziativa presa dal partito democratico per cercare un punto di incontro con l’opposizione e della delibera della Corte Costituzionale che consente lo svolgimento del referendum entro la metà di giugno del 2008.

Negli orientamenti largamente emersi durante le riunioni della Commissione problemi istituzionali è stata prevalente l’opinione di rifiutare le modifiche della legge elettorale attraverso il voto del referendum pur con le differenze di opinioni esistenti all’interno della maggioranza e dell’opposizione e quindi con la possibilità che, se non si vuole andare alle prossime elezioni politiche con la legge vigente generalmente definita “porcellum”, sembra per certi aspetti inevitabile che prevalga nei tempi ravvicinati l’ipotesi non gradita del referendum

D’altra parte nella discussione già avviata in commissione è emersa la stretta connessione tra gli aspetti della riforma della legge elettorale e la revisione di alcuni articoli nella seconda parte dell’ordinamento della Repubblica.

A questo riguardo vanno tenuti presenti i risultati del referendum costituzionale del 2005 che hanno per la prima volta, nella storia della Repubblica, confermato quanto già detto dalla nostra Corte Costituzionale e cioè che i principi fondamentali della nostra Costituzione (in qualunque parte della Costituzione siano contenuti) non possono essere assoggettati a revisioni costituzionali, ai sensi dell’art. 138 della Costituzione stessa.

Si deve quindi innanzitutto affermare che, a seguito del referendum che ha annullato la revisione sui principi fondamentali della Costituzione ed ha stabilito anche sul piano giuridico ciò che era stato fissato fin dal 1948 sul piano politico e cioè che va distinta una maggioranza politica che ai sensi degli orientamenti internazionali di Yalta, non poteva comprendere l’opposizione comunista, da una unità più vasta, quella del cosiddetto arco costituzionale comprendente tutte le forze politiche che ebbero a votare insieme la Costituzione il 27 dicembre 1947. E già all’inizio della nostra esperienza repubblicana fu pacifico, anche se non detto espressamente da alcuna norma costituzionale, che non solo la Costituzione e le sue revisioni ma anche la legge elettorale politica fosse varata da una maggioranza parlamentare più vasta di quella che sostiene il governo.

La distinzione tra maggioranza parlamentare e la maggioranza più ampia che appoggia la Costituzione e la legge elettorale politica deve oggi essere messa in rilievo.

Non a caso nella Commissione problemi istituzionali è stato stabilito che, subito dopo il contributo offerto per la riforma della legge elettorale, si deve passare a discutere per offrire un contributo alle possibili revisioni della Costituzione ai sensi dell’art. 138.

I contributi offerti dalla commissione sono indicativi rispetto ad alcuni punti:

1. al di là del discorso imposto – senza una precisa motivazione giuridico costituzionale - dai mass-media e secondo il quale in Italia siamo passati dalla prima alla seconda Repubblica (e per certi aspetti già alla terza) è invece assai chiaramente dimostrabile che la crisi ha investito negli ultimi 40 anni ed in modo più evidente a partire dall'assassinio di Aldo Moro, i partiti che dopo la crisi delle ideologie, e in particolare i partiti laici nati dopo la Rivoluzione Francese, non sono più partiti ideologici ma sono progressivamente diventati partiti di gestione del potere e si sono man mano polverizzati accentuando la personalizzazione dei loro leaders. Anche senza la necessità di una revisione dell'art. 49 della Costituzione, va quindi favorita la trasformazione dei partiti un tempo ideologici in partiti qualificati dai programmi pre-elettorali di legislatura, come già a partire dal 1980 avevano sostenuto Enrico Berlinguer e Roberto Ruffilli in contrasto con Craxi.
Tali partiti debbono avere una funzione preminente sia nella formazione dei programmi da concordare in sede pre-elettorale che nella preparazione delle liste dei candidati.
2. La legge elettorale per non violare la Costituzione vigente non deve dare al candidato premier del partito vincente il diritto ad essere senz'altro nominato Presidente del Consiglio, scavalcando così il Presidente della Repubblica e il voto di fiducia del Parlamento.
3. La esclusione del riconoscimento di un potere dato alle formazioni politiche di presentare liste bloccate.
4. La fissazione di un turno elettorale unico con sistema proporzionale attenuato da un ragionevole limite di sbarramento attorno al 5%.
5. La statuizione di circoscrizioni elettorali per la Camera di medie-piccole dimensioni (10 – 12 candidati per collegio) con non più di 2 voti di preferenza.
6. La individuazione di collegi uninominali a base regionale per il Senato in conformità dell'art. 57 della Costituzione.
7. In ogni caso la legge elettorale non deve aprire spazi per una trasformazione della Repubblica parlamentare in Repubblica presidenziale. E' da notare infatti che nella realtà italiana una Repubblica presidenziale tenderebbe a convergere sui modelli dell'America centro-meridionale anziché su quello nord-americano o su quello francese già oggi in crisi. I modelli europei di repubblica e di monarchia costituzionale sono in ogni caso prevalenti negli stati democratici parlamentari. Ed anche l'elezione diretta di alcuni Presidenti della Repubblica, come quello austriaco, non comportano rischi presidenziali perché al Presidente della Repubblica non vengono comunque attribuite competenze fuori da quelle del coordinamento dei poteri costituzionali e non invece competenze dirette per quanto riguarda né il potere esecutivo né quello giudiziario.